



ASSOCIAZIONE
PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
DELLA SARDEGNA

DELEGAZIONE DI ORISTANO

Via Degli Artigiani 8/c - Tel. 0783/216067 – Fax 0783/216068 – E-mail: oristano@apisarda.it - Sito Internet: WWW.APISARDA.IT

Il Segretario

Oristano 8 Aprile 2008
Prot. N. 216/au/gS

Alle Spett.li
Aziende Associate
LORO SEDI

Oggetto: Pagamenti nella Pubblica Amministrazione

Si informa che, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle modalità di attuazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73.

Come noto, l'art. 48-bis dispone che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario ha debiti in misura pari o superiore a tale importo risultanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso affermativo, non devono procedere al pagamento, bensì segnalano il caso all'agente della riscossione competente per territorio affinché questi proceda alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Questa disposizione, che è stata introdotta con il chiaro intento di combattere l'evasione fiscale e di rendere più efficiente il sistema di riscossione recuperando somme dovute all'erario, ha creato da subito notevoli difficoltà di carattere finanziario alle imprese per il cospicuo allungamento dei ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

Con la successiva circolare della Ragioneria dello Stato, che ha ritenuto che la norma fosse immediatamente operativa anche in assenza del Regolamento di attuazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 48.bis, si è era giunti al blocco di ogni forma di pagamento.

In ragione delle difficoltà emerse a causa della mancata emanazione del Regolamento di attuazione della norma, il Governo è intervenuto modificando l'articolo 48.bis rinviandone così la sua operatività all'entrata in vigore del Regolamento attuativo sopra citato.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento sono ora note le modalità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, operative dal 29 marzo 2008.

Il complesso di regole prevede, in sintesi, che, le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, dovranno:

- procedere alla verifica di inadempienze a carico del beneficiario del pagamento, inoltrando un'apposita richiesta ad Equitalia S.p.A e sue società partecipate, agenti della riscossione;
- attendere la risposta da parte di Equitalia entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta da parte di quest'ultima (la data di invio e quella di ricezione dovrebbero coincidere considerando che verrà utilizzata la trasmissione telematica):

- se entro questo termine non ne giunge alcuna, procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme da esso spettanti;
- se Equitalia Spa, comunica che risulta l'inadempimento consistente nel mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, la richiesta inoltrata costituisce segnalazione ai sensi del citato art. 48 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; in questo caso la PA riceve da Equitalia la comunicazione contenente l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento;
- non procedere al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione;
- se durante la sospensione intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, ricevere da Equitalia Spa l'indicazione nella comunicazione dell'importo del pagamento da effettuare a favore del beneficiario;
- procedere al pagamento delle somme spettanti al beneficiario, se entro trenta giorni l'agente della riscossione non notifica l'ordine di versamento di somme per gli importi richiesti.

Ad una prima lettura della norma, la procedura sembrerebbe sufficientemente semplificata, in quanto ricevuto il consenso da Equitalia secondo i termini prestabiliti dal decreto, le amministrazioni pubbliche possono procedere ai pagamenti. Occorrerà verificare se tutte le amministrazioni pubbliche saranno in grado di interagire con la società Equitalia Spa attraverso il servizio telematico, garantendo il rispetto dei termini indicati nel Decreto per tutte le comunicazioni ivi previste.

Infine con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verrà dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Cordiali Saluti.

Graziella Schintu